

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Provincia di Ravenna

REP. N. _____

**OGGETTO: CONVENZIONE PER CO-REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO “ACCOGLIENZA IN EMERGENZA” –
PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2028.**

Con la presente Scrittura Privata sottoscritta digitalmente e scambiata tra le Parti tramite posta elettronica, da valere ad ogni effetto e senso di Legge, il giorno _____ del mese di _____ dell’anno

Duemilaventicinque

TRA

- la *Dott.ssa Carla Golfieri* nata a Lugo (RA) il 16/12/1959 la quale interviene nel presente Atto in qualità di Dirigente dell’Area Welfare dell’**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA** con Sede legale in Lugo (RA), Piazza dei Martiri, 1, C.F./P.IVA. 02291370399, a ciò autorizzata dall’art. 13 del Regolamento Generale di Organizzazione e dal Decreto della Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 8 del 07/05/2024 e n. 27 del 06/12/2024 ed in esecuzione della Determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. _____ del _____;

E

- il/la *Sig./Sig.ra* _____ nato/a a
_____ (_____) il _____ (C.F. _____) in
qualità di Legale Rappresentante / Presidente di
_____ ***SOCIETÀ***

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/ O.D.V. / A.P.S., con sede in Via
_____, _____ (____), C.F./P.IVA
_____ (di seguito denominata “*l’Ente del Terzo Settore o ETS*”);

(*in caso di R.T.E. o A.T.S.*) - il/la *Sig./Sig.ra* _____
nato/a a _____ (____) il _____ (C.F. _____)
in qualità di Legale Rappresentante / Presidente di
_____ **SOCIETÀ**

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/ O.D.V. / A.P.S., con sede in Via
_____, _____ (____), C.F./P.IVA
_____ – Capogruppo Mandataria e quindi a nome e per conto
del Raggruppamento Temporaneo di Enti o Associazione Temporanea di
Scopo costituito con _____ (C.F./P.IVA
_____) (in qualità di mandante), con sede Legale in
_____, Via _____, così come risulta dall’atto di
costituzione del Raggruppamento a rogito del Notaio
_____ (atto Rep. n. _____ del
_____) di seguito, nel presente atto, denominato
semplicemente “*R.T.E o A.T.S.*”;

PREMESSO

- che l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore, disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;

- che in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che “*la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)*”;
- che il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale “*I. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*”;
- che con Deliberazione n. 54 del 24/11/2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS);
- che con Deliberazione n. 73 del 18/12/2024 il Consiglio dell'Unione, contestualmente all'approvazione del DUP 2025/2027, ha adottato l'Allegato 10 “*Programma per il Terzo Settore*”;
- che lo schema approvato con il suddetto Atto di Consiglio Unione

prevede la realizzazione in co-progettazione del progetto denominato “*ACCOGLIENZA IN EMERGENZA*” per l’anno 2025 con prevista durata triennale;

- che con Determinazione della Dirigente dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. _____ del _____ ad oggetto “*SERVIZIO SOCIALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE E RELATIVI ALLEGATI PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACCOGLIENZA IN EMERGENZA", PERIODO 01/07/2025-30/06/2028, RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE EX ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017*” è stato approvato il progetto di massima e l’avviso pubblico con i relativi allegati riservato agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, nella quale è specificato che è prevista la congiunta realizzazione del progetto a seguito del percorso di co-progettazione;

- che il suddetto avviso (prot. n. _____ del _____) è stato pubblicato dal _____ al _____ nel sito dell’Unione dei Comuni e che lo stesso prevedeva i seguenti criteri di valutazioni dei progetti presentati ed i relativi punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI
A E.T.S. PROPONENTE	<i>Grado esperienza del soggetto e suo radicamento nel territorio.</i>	Punti 20
B	<i>Finalità, articolazione e completezza della proposta di</i>	Punti 40

MODALITÀ OPERATIVE	<i>progetto e sua congruenza con le attività indicate nel progetto di massima allegato 2 .</i>	
C	<i>Monitoraggio e valutazione delle attività, risorse umane impiegate e loro formazione</i>	Punti 30
MODALITÀ GESTIONALI		
D	<i>Proposte migliorative e servizi aggiuntivi:</i>	Punti 10
CRITERI		
PREMIANTI		
TOTALE PUNTEGGIO		100

- che con Determinazione n. _____ del _____ del Servizio

è stato individuato l’E.T.S. _____

(C.F. - P.I. _____) con sede in _____ (____)

in via _____ quale Ente partecipante al Tavolo di Co-progettazione per la redazione del progetto definitivo denominato **“ACCOGLIENZA IN EMERGENZA”**;

- che con Determinazione n. _____ del _____ del Servizio

è stato approvato il progetto definitivo inerente l’**“ACCOGLIENZA IN EMERGENZA”**, risultante dai lavori del tavolo di Co-progettazione;

- che con **Dichiarazione** resa dalla Dirigente dell’Area Welfare ai sensi della Legge n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, *che si conserva firmata nel fascicolo del Contratto e si intende parte integrante del presente*

Atto anche se non materialmente allegata, si è dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 26/04/2013 n. 62 in tema di assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi previste dalla normativa vigente con l'E.T.S.;

- che occorre formalizzare l'affidamento della realizzazione del progetto in oggetto con regolare Convenzione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento e l'Ente Affidatario hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione della Convenzione vista la necessità di garantire la continuità delle progettualità in essere;
- che le clausole contenute nella presente Convenzione sono valide per tutto il periodo di durata dello stesso, ma che sono fatte salve le diverse/ulteriori future disposizioni normative statali o regionali;
- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale Convenzione la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, in seguito per brevità chiamata “*Unione*”, individua, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del vigente regolamento sui rapporti di

collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS), l'Ente del Terzo Settore _____ in seguito per brevità chiamato "Gestore" _____ con Sede in _____ (____), Via _____ C.F./P.IVA _____, che accetta e si impegna per la co-realizzazione del progetto denominato "ACCOGLIENZA IN EMERGENZA" alle condizioni di cui al progetto definitivo (Allegato _____) redatto a seguito del tavolo di Co-Progettazione approvato con Determinazione n. _____ del ____.

Non è prevista da parte dell'Unione dei Comuni la concessione di contributi, o altri sostegni di natura finanziaria da prevedersi a favore dell'E.T.S. selezionato. L'E.T.S. partner nella realizzazione degli interventi di supporto assistenziale presta la propria attività a puro titolo di solidarietà, non essendo contemplati rimborsi delle spese sostenute.

Il suddetto allegato si conserva controfirmato nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente accluso.

ART. 3 - DURATA

Il progetto dovrà essere realizzato con decorrenza dal **01/07/2025** e con scadenza al **30/06/2028**. L'Unione, durante il periodo di validità della Convenzione potrà chiedere per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale, una estensione o una riduzione del Servizio. Inoltre sulla base dell'andamento progettuale e della valutazione dei bisogni emergenti, il tavolo di co-progettazione composto dall'Unione e

dall'E.T.S., potrà disporre l'attivazione di eventuali nuove progettualità inerenti i servizi oggetto della presente Convenzione, anche al fine di implementare le attività in coerenza con quanto emerge nel tavolo di coordinamento periodico e sulla base delle risorse strumentali messe a disposizione dall'Unione stessa ed investite nel progetto. Le modalità di esecuzione saranno esattamente definite attraverso successivi atti integrativi nell'ambito della presente co-progettazione. Resta fermo il divieto di modifica sostanziale delle condizioni negoziali contenute nella presente Convenzione durante il periodo di validità.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'E.T.S. cura la realizzazione e la gestione del Progetto Definitivo approvato con Determinazione n. _____ del _____ sopra richiamato, avvalendosi dei propri volontari adeguatamente formati ed in stretto contatto con il personale di riferimento dell'Area Welfare Settore Servizio Sociale e Socio Sanitario.

L'ETS garantisce che i propri operatori, volontari e associati, inseriti nelle attività di cui sopra siano in possesso di adeguata formazione e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività.

L'ETS partner non dovrà impiegare per il servizio volontari che si trovano nella situazione indicata dagli art. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006 n. 38 *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornopedografia anche a mezzo internet”*.

L'E.T.S., attuatore partner, deve osservare nei riguardi dei propri addetti, tutte le leggi e disposizioni che disciplinano il rapporto con i medesimi,

anche in riferimento agli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi ed ogni altra norma vigente in materia di Enti del Terzo Settore o che sia emanata in corso di vigenza della Convenzione.

I volontari impiegati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie.

ART. 5 – ONERI IN CAPO ALL’UNIONE DEI COMUNI

Rimangono in capo al settore Servizi Sociali e Socio-Sanitari alcune funzioni, nella figura, in particolare, dell’Assistente Sociale, Responsabile del caso, il/la quale redige il progetto specifico dell’ospite/nucleo ospitato.

Il progetto individualizzato potrà prevedere che l’ospite/nucleo ospitato possa contribuire alle spese del suo mantenimento nell’appartamento di emergenza. Tale contribuzione, che può variare in base alle disponibilità e risorse economiche dell’ospite/nucleo ospitato, sarà reinvestita nel progetto per l’acquisizione delle suppellettili e arredo degli appartamenti in base alle priorità evidenziate e condivise con l’E.T.S. partner.

Sono ancora compiti del settore Servizi Sociali e Socio-Sanitari la predisposizione e l’aggiornamento del modulo d’ingresso con i dettami dell’*ACCOGLIENZA IN EMERGENZA* ed il registro degli ospiti nonché le comunicazioni all’E.T.S. in merito ai tempi di ingresso, alle eventuali proroghe e ai tempi di uscita degli ospiti. Il settore Servizi Sociali e Socio-Sanitari inoltra all’Ufficio Immigrazione della Questura, la comunicazione di ospitalità relativa al primo ingresso, alle proroghe di ospitalità e all’uscita definitiva, per gli ospiti provenienti da paesi extra-comunitari, entro i termini, come previsto dalla vigente normativa in materia ed informa delle presenze le forze dell’ordine locali (Carabinieri, Polizia

Municipale e Polizia di Stato). Per la realizzazione dei servizi in oggetto l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna mette a disposizione n. 4 (quattro) unità immobiliari situate in Lugo (RA) e concesse, con Contratto di locazione Rep. n. 9737 del 19/01/2024, registrato all’Agenzia delle Entrate il 22/01/2024 al n. 000501-Serie 3T, dal Comune di Lugo, proprietario, all’Unione dei Comuni, con una loro specifica destinazione d’uso, correlata ai particolari bisogni degli Utenti, e così come dettagliato di seguito:

- n. 2 (due) unità immobiliari in Piazzale Tiziano, 30, int. 10, e int. 12, ciascuna con massimo 6 (sei) posti letto inclusi i minori, in cui saranno ospitate, in modalità di *co-housing*, con condivisione quindi di cucina, soggiorno e servizi igienici, donne sole o donne con figli minori, sfrattate, e/o in gravi situazioni di disagio socio-economico o ancora donne in uscita dal percorso di violenza di genere (in semi-protezione), in situazione di difficoltà socio-economiche;
- n. 1 (uno) unità immobiliare in Via Ricci Curbastro, 21, con massimo 6 (sei) posti letto, inclusi i minori, in cui sarà ospitato un intero nucleo familiare (composto da madre, padre e uno o più figli minori) sfrattato, e/o in grave situazione di disagio socio-economico;
- n. 1 (uno) unità immobiliare in Via Mondaniga, 16 (località Viola) con massimo 5 (cinque) posti letto, in cui saranno ospitati, in modalità di *co-housing*, con condivisione quindi di cucina, soggiorno e servizi igienici, uomini soli sfrattati, o in gravi situazioni di disagio socio-economico.

Va tuttavia precisato che, il disagio abitativo della popolazione, varia al variare dei mutamenti nei contesti sociali, in particolare quelli correlati alla

situazione occupazionale delle famiglie e quelli derivanti dai processi di disgregazione delle famiglie stesse, a seguito di separazioni e fine convivenze, e a tali cambiamenti sono indirizzati gli interventi di *housing* del nostro settore. Nel triennio considerato di co-realizzazione degli interventi, l'utilizzo dei singoli appartamenti potrebbe essere soggetto a modificazioni rispetto alla specificità degli Utenti accolti pur sempre nell'ambito dei destinatari del progetto ovvero nuclei familiari sfrattati, anche monoparentali, con figli minori, nonché adulti/e, anche donne in uscita dal percorso di violenza di genere, ed altri utenti in carico ai Servizi Sociali dell'Unione, in situazione di disagio abitativo e difficoltà economiche.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico delle spese inerenti le utenze e delle ulteriori spese previste dal Contratto Rep. n. 9737 del 19/01/2024, in essere con il Comune di Lugo.

Gli art. 2 e 4 del Contratto di locazione succitato dispongono che gli interventi manutentivi necessari competono ad ACER, Provincia di Ravenna, ai sensi e per quanto previsto dalla vigente concessione, protocollo n. 0020643/2023. ACER, pertanto, dovrà provvedere, quando necessario, al ripristino delle unità immobiliari sopra identificate. Le spese di ripristino e manutenzione straordinaria saranno a carico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e verranno trasferite ad ACER successivamente alla verifica da parte del Settore Servizio Sociale dei preventivi dei singoli ripristini e del conto consuntivo dei lavori eseguiti.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna metterà inoltre a disposizione risorse umane e finanziare connesse alla presa in carico progettuale delle

persone/nuclei familiari inseriti nel progetto denominato “*ACCOGLIENZA IN EMERGENZA*”.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

L’E.T.S. esonera espressamente l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente Atto e da ogni attività in genere, comprese le attività primarie, secondarie e accessorie, nulla eccettuato o escluso.

L’E.T.S si impegna a fare un uso corretto e responsabile dei locali e attrezzature oggetto della presente Convenzione.

L’E.T.S si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati ai locali e/o alle attrezzature provocati per colpa propria o per dolo e colpa delle persone di cui debba rispondere, in conseguenza dell’utilizzo, provvedendo ad ogni derivante risarcimento, sulla base di una perizia tecnica - estimativa redatta dall’Amministrazione. Assume altresì a proprio carico ogni onere per quanto riguarda eventuale personale incaricato per lavori o per custodia, esonerando l’Amministrazione da ogni onere e responsabilità.

A tale scopo, l’E.T.S ha presentato, una *Polizza Assicurativa* a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni arrecati a Terzi a seguito dell’attività oggetto della presente Convenzione, imputabili a lui direttamente o alle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

In Polizza è altresì inserito nel novero dei Terzi l’Amministrazione concedente, nonché i propri dipendenti o propri incaricati. Il massimale non è inferiore ad € 1.000.000 per sinistro.

All’uopo l’E.T.S. incaricata ha presentato *la Polizza Assicurativa n.*

_____ *del _____ stipulata con la*
_____.

Qualora la suddetta Polizza prevedesse scoperti o franchigie, gli stessi non saranno opponibili a Terzi.

L'E.T.S. dovrà verificare il possesso da parte dei Volontari delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali, ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera b) della L. R. 12/05.

L'E.T.S. garantisce che i Volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la Responsabilità Civile verso Terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, come da Polizze stipulate con idonee Compagnie di Assicurazione riconosciute, che si conservano agli Atti. L'E.T.S. si impegna a mantenere in essere le suddette coperture assicurative per tutta la durata della Gestione.

ART. 7 – RISOLUZIONE

L'Unione dei Comuni potrà risolvere anticipatamente la presente Convenzione previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con un preavviso di giorni 60 (sessanta). In tal caso verranno liquidate al soggetto affidatario le spese effettivamente sostenute. Ogni infrazione al disposto anche di una sola delle condizioni che, a tale riguardo, si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione anticipata del presente Atto, l'immediata riconsegna all'Unione dei Comuni dei locali e dell'area di cui trattasi e ciò con un semplice provvedimento amministrativo, la mancata liquidazione di ogni importo dovuto, ad esclusione di quanto effettivamente e giustamente sostenuto.

ART. 8 – VERIFICA E CONTROLLO

All’Amministrazione compete la verifica e il controllo in ordine alla realizzazione e gestione dei programmi di gestione di cui al presente Atto nonché la convocazione mensile del “*Tavolo dell’Accoglienza in Emergenza*”, al quale partecipano, oltre agli Operatori del settore Servizi Sociale e Socio-Sanitari, i Volontari dell’E.T.S. al fine di prendere in esame di eventuali *nuovi casi* di accoglienza, monitorare l’andamento degli ospiti accolti presenti negli alloggi, verificare opportunità di uscita degli ospiti ed affrontare congiuntamente situazioni specifiche sui bisogni.

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all’E.T.S. individuato di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L’E.T.S. individuato deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitari impartite dall’Azienda USL competente per territorio, dotando il personale dipendente o volontario di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L’E.T.S. individuato dovrà inoltre:

- 1) formare ed informare tutto il personale dipendente, associato o volontario sui rischi specifici dell’attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- 2) formare gli addetti alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso e prevenzione incendi.

In ogni caso per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività

svolta è previsto l'obbligo da parte dell'E.T.S. di elaborare il proprio *documento di valutazione dei rischi* e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

ART. 10 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679 l'E.T.S. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgari in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. A tal fine l'E.T.S. sottoscrive con l'Unione l'**Accordo sulla Privacy (ALL. A)**, approvato con Determinazione n. ____ del _____, *che si conserva controfirmato nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato*. L'accordo disciplina oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (“GDPR”). L'E.T.S. viene pertanto designata dall'Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, per il trattamento denominato “*Progetto di Accoglienza in Emergenza*” relativo alla presente Convenzione.

ART.11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'E.T.S. si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del **Codice di Comportamento** dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2 c. 3), così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 12 – LEGGI E NORME DA OSSERVARE

Per quanto non regolamentato dal presente Atto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

ART 13 - REFERENTI

Per quanto concerne l'attuazione degli impegni posti a carico dell'Amministrazione ai sensi della presente Convenzione, ci si avvarrà della specifica competenza dell'Area Welfare - Settore Servizio Sociale e Socio-Sanitario.

ART. 14 – CONTROVERSIE

La definizione delle eventuali controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. La competenza è del Foro di Ravenna e in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S.

(In caso di ODV) La presente Convenzione è esente dalle spese di imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

(In caso di tutti gli altri tipi di ETS) Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è da

assoggettarsi all'imposta di registro ai sensi di Legge.

Letto, approvato e sottoscritto

**LA DIRIGENTE DELL'AREA WELFARE DELL'UNIONE DEI
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

Dott.ssa Carla Golfieri

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'E.T.S. _____